



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dpnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°140 del 23/05/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

PRONTO A.I.A. PROVINCIALE 06.41217705

INDICE

Segreteria

Risultati gare

Giustizia Sportiva

Allegati : Scheda informativa Coppa Provincia di Roma

MOTIVAZIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO
TERRITORIALE

Stralcio al C.U. n. 427 del 17/05/2019

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 16 maggio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' ACSD D.PINO PUGLISI NETTUNO II AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ORLANDO ALESSIO FINO AL 30/09/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.125 LND DEL 2/05/2019
(Gara: SAN MICHELE CALCIO – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 27/04/2019 – Campionato di Terza Categoria Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore ORLANDO Alessio a 4 gare.
La tassa ricorso va restituita.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

1. Risultati Gare pervenute in ritardo

UNDER 19 PROV.RM				
GIRONE: A				
DATA GIORNATA				
11/05/19	13/R	VIRTUS OLYMPIA ROMA	VIRTUS VIGNE NUOVE	4 - 2

2. Risultati Gare

TERZA CATEGORIA				
GIRONE: A				
DATA GIORNATA				
18/05/19	13/R	AFFILE	A FERRARIS VILLANOVA 1956	3 - 1
		MORICONE	ARSOLI	V.D.G.S.
		NUOVA TOR SAPIENZA	SEMPIONE CALCIO	1 - 3
		POLISPORTIVA MANDELA	NOVA 7	2 - 2
19/05/19	13/R	ATLETICO OLEVANO	ARCINAZZO ROMANO	4 - 1
		POSEIDON SPORTING C. 2013	CINETO ROMANO 1974	1 - 0
		ANTICOLI CORRADO 1966	GREGORIANA	V.D.G.S.
GIRONE: B				
DATA GIORNATA				
18/05/19	13/R	NAVY JUNIORS	NUOVA CARCHITTI	3 - 6
		VALMONTONE CALCIO	VIRTUS TORVAJANICA	1 - 2
19/05/19	13/R	ATLETICO MONTECOMPATRI	ATLETICO TORRES	6 - 1
		ESERCITO CALCIO APRILIA	MONTELANICO CALCIO A 5	1 - 2
		GEMIT MONTEPORZIO	D.PINO PUGLISI NETTUNO II	2 - 2
		RAYO VELLETRANO	SAN MICHELE CALCIO	2 - 5
		REAL MARINO 90	LUCKY JUNIOR	1 - 1
GIRONE: C				
DATA GIORNATA				
18/05/19	14/R	CITTA DI FIANO A.S.D.	SPORTING ANIENE	1 - 0
		VILLA GORDIANI	PONZANO ROMANO	1 - 2
19/05/19	14/R	BORGATA GORDIANI	TESTACCIO 68	1 - 0
		CRIS	LE SPRETE VILLANOVA	1 - 10
		ELIS A.R.L.	POL.ATLETICO DIRITTI	0 - 2
		FIDELIS ROMA CALCIO	CINQUESTELLESPO RT AR.L.	4 - 4
		CASTELCRETONE	FC ROMA NORD	V.D.G.S.
GIRONE: D				
DATA GIORNATA				
18/05/19	14/R	ISOLA FARNESE CALCIO SSD	G.S. DRAGON CITY	7 - 2
		RIANO SOCCER	C.F.C. CERVETERI	3 - 0
		VIGOR MELLIS	CAERE MMD	0 - 2
19/05/19	14/R	ACROS	TEVERE ROMA	V.D.G.S.
		CASTELPORZIANO 2012	ATLETICO GRIFONE	5 - 2
		ETRURIANS	ACCADEMIA PALIDORO	1 - 1
		TFA	CITTA DI PASSOSCURO	1 - 7

UNDER 19 PROV.RM

GIRONE: A				
DATA GIORNATA				
18/05/19	14/R	ALBULA	TIVOLI CALCIO 1919	0 - 5
		ATLETICA ROMA 6	POL. S.ANGELO ROMANO	2 - 6
		CANADESI SPORTING CLUB	VIS SUBIACO	2 - 3
		LA RUSTICA	S.FRANCESCA CABRINI 98	5 - 2
		PRO CALCIO CASTEL MADAMA	PRO MARCELLINA	2 - 1
		VIRTUS OLYMPIA ROMA SB	GRIFO ACADEMY	3 - 0
19/05/19	14/R	NUOVA TOR SAPIENZA	VILLA ADRIANA	V.D.G.S.
GIRONE: B				
DATA GIORNATA				
18/05/19	14/R	CITTA DI CERVETERI	CESANO	5 - 4
		PRIMA PORTA SAXA RUBRA	MIDEPORTE COLLE SALARIO	2 - 3
		REAL AURELIO	CLUB OLIMPICO ROMANO	2 - 3
		SPES 1908	TEVERE ROMA	4 - 3
		TREVIGNANO CALCIO	FIDENE	2 - 4
		OTTAVIA	LEOCON	V.D.G.S.
		PETRIANA	VIRTUS BRACCIANO	5 - 1
GIRONE: C				
DATA GIORNATA				
18/05/19	14/R	ATLETICO MONTEPORZIO	ROMA VIII A R.L.	3 - 3
		MAGNITUDO FCCG	SETTEVILLE CASEROSSE	1 - 4
		SPORTING SAN CESAREO	CASTELVERDE CALCIO ARL	2 - 1
		COLONNA	NUOVA LUNGHEZZA	V.D.G.S.
		TORRE ANGELA ACDS S.R.L.	SIGNIA CALCIO	V.D.G.S.
		FOOTBALL CLUB FRASCATI	ATLETICO ZAGAROLO	2 - 3
GIRONE: D				
DATA GIORNATA				
18/05/19	14/R	CVN CASAL BERNOCCHI	FIORIDA PORTUENSE	V.D.G.S.
		INDOMITA POMEZIA A.S.D.	ATLETICO MORENA S.R.L.	2 - 2
		REAL ROCCA DI PAPA	TEAM NUOVA FLORIDA 2005	0 - 0
		ROCCA PRIORA CALCIO	OSTIANTICA CALCIO 1926	6 - 2
		SPORTING GENZANO	SANTA MARIA DELLE MOLE	1 - 1
		TOR DE CENCI	G. CASTELLO	4 - 0
		VIVACE FURLANI 1922	VIRTUS TORVAJANICA	V.D.G.S.

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. LAMUSTA FRANCESCO nella seduta del 22 Maggio 2019:

GIUDICE SPORTIVO

TERZA CATEGORIA ROMA

GARE DEL 18/ 5/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

MORICONE - ARSOLI

Visti gli atti ufficiali, rilevato che;

- La Società Arsoli si schierava in campo con soli 7 calciatori;
- Nel corso dell'incontro si infortunava uno dei predetti calciatori;
- per quanto sopra, la Società Arsoli all'11^o del primo tempo si veniva a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare, così come stabilito dal comma 2) dell'art. 73 delle N.O.I.F. e pertanto l'arbitro decideva di porre fine anticipatamente alla gara.

Letto ciò negli atti di gara, osservato che la responsabilità dell'irregolare conclusione della gara va ascritta a carico alla Società Arsoli;

- visto l'art. 73 delle N.O.I.F. nonché l'art. 17 del C.G.S.

SI DECIDE

- a) di infliggere alla Società Arsoli la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 VILLA GORDIANI

Per esplosione di fumogeni e sparo di petardi da parte dei propri sostenitori durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANNELLI GIULIANO (PONZANO ROMANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHIACCHIO CHRISTIAN (POLISPORTIVA MANDELA)

TIRRITO LUIGI

(VIRTUS TORVAJANICA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

COCCIA ANGELO

(NUOVA CARCHITTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

STEFAN DRAGOS ILIE	(NAVY JUNIORS)	GUIDA CHRISTIAN	(NOVA 7)
PETTE LUCA	(NOVA 7)	RECCHIA MATTIA	(PONZANO ROMANO)
PETRUCCIANO PAOLO	(VILLA GORDIANI)	CENTINI MANUEL	(VIRTUS TORVAJANICA)

GARE DEL 19/ 5/2019**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****ACROS - TEVERE ROMA**

Visti gli atti ufficiali, rilevato che ;

- nel corso dell'incontro venivano espulsi n°5 giocatori della Società Acros(a parte sanzionati);
per effetto degli occorsi di cui sopra la Società Acros si veniva a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare ,così come stabilito dal comma 2)dell'art. 73 delle N.O.I.F. e pertanto l'arbitro decideva di porre fine anticipatamente alla gara.

Letto quanto sopra negli atti di gara , osservato che la responsabilità dell'irregolare conclusione della gara va ascritta a carico della Società Acros;

- visto l'art. 73 delle N.O.I.F., nonché l'art. 17 del C.G.S.

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società Acros la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3

ANTICOLI CORRADO 1966 - GREGORIANA

Si da atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del campo di gara .

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale di Roma per gli adempimenti di competenza.

CASTELCRETONE - FC ROMA NORD

Visti gli atti ufficiali, rilevato che ;

- La Società FC Roma Nord si schierava in campo con soli 7 calciatori ;

-Nel corso dell'incontro si infortunavano uno dei predetti giocatori ;

- per l'effetto degli occorsi di cui sopra , la Società FC Roma Nord al 1° minuto del secondo tempo si veniva a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare , così come stabilito dal comma 2) dell'art. 73 delle N.O.I.F. e pertanto l'arbitro decideva di porre fine anticipatamente alla gara.

Letto quanto sopra negli atti di gara , osservato che la responsabilità dell'irregolare conclusione della gara va ascritta a carico della Società FC Roma Nord;

- visto l'art. 73 delle N.O.I.F. nonché l'art. 17 del C.G.S.

SI DECIDE

a) Di infliggere alla Società FC Roma Nord la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6 (MIGLIOR RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 150,00 ATLETICO OLEVANO

Perchè propri sostenitori lanciavano una bottiglia di vetro e petardi all'interno del recinto di giuoco costringendo l'arbitro a sospendere la gara per diversi minuti,

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 31/ 5/2019**

MINICHELLO MICHELE (ACROS)

Perchè a fine gara protestava nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

DI CELESTINO MATTEO (ACROS)

NAPPINI GIOVANNI (ACROS)

ORTENZI MAURO (ACROS)

GIUDICEANDREA EPIFANIO (TEVERE ROMA)

SALVATORE VALERIO (TEVERE ROMA)

MARTELLACCI FABIO (ACROS)

OLIVIERI JACOPO (ACROS)

PATRIARCA ALESSANDRO (REAL MARINO 90)

GIUFFRIDA GIANLUCA (TEVERE ROMA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERMINI ANDREA (ARCINAZZO ROMANO)

D AMICO PIERFRANCESCO (ESERCITO CALCIO APRILIA)

LUCONE DAVIDE (SAN MICHELE CALCIO)

POMPONI GIANLUCA (CINETO ROMANO 1974)

D ANIELLO VALENTINO (RAYO VELLETRANO)

SALINAS CLAUDIO (TEVERE ROMA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE**

SILVAGNI DAVIDE (REAL MARINO 90)

Perchè al termine della gara impediva all'arbitro di rientrare, momentaneamente, nel proprio spogliatoio rivolgendogli inoltre frasi offensive.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

GIACCHERO LUCA (GEMIT MONTEPORZIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALTOBELLI ALESSANDRO (ACCADEMIA PALIDORO)

APPODIA DANIELE (ARCINAZZO ROMANO)

PERUZZI GIUSEPPE (CINETO ROMANO 1974)

ZAROLA FEDERICO (ELIS A.R.L.)

MINICILLO MANUEL (MONTELANICO CALCIO A 5)

BRUTI ALESSIO (POL.ATLETICO DIRITTI)

PAGLIACCIA ANDREA (POL.ATLETICO DIRITTI)

ORLANDI DANILO (RAYO VELLETRANO)

SICILIANO ANDREA (REAL MARINO 90)

ROSSI ALESSANDRO MARI (TESTACCIO 68)

NAPPINI GIOVANNI (ACROS)

MARROCCO ANTONIO (CINETO ROMANO 1974)

ZAROLA ALESSANDRO (ELIS A.R.L.)

BORGNA DAMIANO (ETRURIANS)

ABBALLE ALESSIO (POL.ATLETICO DIRITTI)

KONAN KUAME FELICIEN (POL.ATLETICO DIRITTI)

BONFIGLI FRANCESCO (POSEIDON SPORTING C. 2013)

NAVISSE LUCA (REAL MARINO 90)

TERRANOVA EMANUELE (REAL MARINO 90)

CAPULLI JACOPO (TEVERE ROMA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZAMORA TESEN FRANCO (CINETO ROMANO 1974)

MURA DANIELE (POL.ATLETICO DIRITTI)

NATALE MICHELE (TESTACCIO 68)

DI LEONE PAOLO (TEVERE ROMA)

DI TOMMASO DAVIDE (POL.ATLETICO DIRITTI)

TROMBETTA EMANUELE (POSEIDON SPORTING C. 2013)

PUCCICA FRANCESCO (TESTACCIO 68)

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-RM-

GARE DEL 11/ 5/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

RICORSO DELLA SOC. VIRTUS BRACCIANO PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA POSIZIONE DEL CALCIATORE BATTAGLIA SIMONE DELLA SOC. SPES 1908 RELATIVAMENTE ALLA GARA VIRTUS BRACCIANO – SPES 1908 DEL 11.5.2019, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORE PROVINCIALE.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado, letto il ricorso in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 135 del 16.5.2019 (pag. 11); decide quanto segue.

La Soc. VIRTUS BRACCIANO, nei termini procedurali previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, ha proposto reclamo avanti a questo Organo Giudicante deducendo che nella gara in epigrafe la Soc. SPES 1908 aveva schierato il calciatore BATTAGLIA Simone (indicato in distinta con il n° 7) nonostante lo stesso fosse squalificato e chiedendo, conseguentemente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 comma 5 C.G.S.

Il reclamo non è fondato.

Risulta, infatti, dal C.U. Della Delegazione Provinciale di Roma n. 125 del 2.5.2019 (pag. 19) che al calciatore BATTAGLIA Simone era stata comminata una squalifica per una gara effettiva per recidiva in ammonizione (V Infrazione).

Dopo la partita dalla quale era scaturita la squalifica a carico del giocatore BATTAGLIA e prima della disputa della gara oggetto del presente reclamo la Soc. SPES 1908 in data 4.5.2019 era chiamata a disputare la gara contro la Soc. CROSS ROAD. Senonché, come si evince dal provvedimento di questo Organo Giudicante, pubblicato sul C.U. N 130 del 9.5.2019 (pag.8), la predetta gara non venne effettivamente disputata *“per mancata presentazione della Soc. CORSS ROAD”*, con la conseguente sanzione a carico di quest'ultima delle sanzioni previste dall'art. 17 C.G.S. Orbene, è il caso di rammentare che ai sensi dell'art. 22 comma 4 C.G.S. *“le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica [...], ivi incluse quelle vinte per [...] 3-0 ai sensi dell'art. 17”*, operando la deroga prevista dal successivo comma 5 unicamente nell'ipotesi in cui la Società che abbia rinunciato a disputare una gara sia quella di appartenenza del calciatore squalificato; ipotesi che nella presente fattispecie non ricorre.

Ne discende, pertanto, che BATTAGLIA aveva pieno titolo a partecipare alla gara contro la Soc. VIRTUS BRACCIANO, avendo egli scontato il provvedimento di squalifica di cui al CU n. 125 del 2.5.2019.

PQM

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- Respinge il reclamo della Soc. VIRTUS BRACCIANO e per l'effetto conferma il risultato della gara VIRTUS BRACCIANO – SPES 1908 del 11.5.2019, valevole per il Campionato Provinciale JUNIORES, terminata con il punteggio di 0 - 1 ;

- Dispone incamerarsi la tassa reclamo ai sensi dell'art 33 comma 13 del CGS:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GARE DEL 18/ 5/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

COLONNA - NUOVA LUNGHEZZA

Visti gli atti ufficiali, rilevato che ;

- la Società Nuova Lunghezza si schierava in campo con soli 8 calciatori ;

- Nel corso dell'incontro si infortunavano due dei predetti giocatori;

-Per l'effetto degli occorsi di cui sopra, la Società Nuova Lunghezza al 10° del 2° tempo di gara si veniva a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare, così come stabilito dal comma 2) dell'art. 73 delle N.O.I.F. e pertanto l'arbitro decideva di porre fine anticipatamente alla gara.

Letto quanto sopra negli atti di gara ,osservato che la responsabilità dell' irregolare conclusione della gara va ascritta a carico della Società Nuova Lunghezza;

visto l'art, 73 delle N.O.I.F. ,nonchè l'art.17 del C.G.S.

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società Nuova Lunghezza la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-9 (MIGLIOR RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO).

CVN CASAL BERNOCCHI - FIORIDA PORTUENSE

Visti gli atti ufficiali , rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società Fiorida Portuense

- Osservato che la Società predetta non ha preannunciato ne fatto pervenire giustificazioni in merito per cui è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti;

visto l'art. 53 delle N.O.I.F.

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società Fiorida Portuense la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè la penalizzazione di punto in classifica;

b) di comminare alla stessa Società l'ammenda di Euro 200,00 (2°rinuncia)

OTTAVIA - LEOCON

Visti gli atti ufficiali, rilevato che;

-La Società Leocon si schierava in campo con soli 8 calciatori;

- Nel corso dell'incontro si infortunavano N° 2 dei predetti giocatori;

-Per l'effetto degli occorsi di cui sopra, la Società Leocon al 41° del primo tempo di gara si veniva a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare, così come stabilito dal comma 2) dell'art. 73 delle N.O.I.F e pertanto l'arbitro decideva di porre fine anticipatamente alla gara.

Letto quanto sopra negli atti di gara , osservato che la responsabilità dell'irregolare conclusione della gara va ascritta a carico della Società Leocon ;

Visto l'art. 53 delle N.O.I.F., nonchè l'art.17 del C.G.S.

SI DECIDE

a) Di infliggere alla Società Leocon la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-8 (MIGLIOR RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO).

TORRE ANGELA ACDS S.R.L. - SIGNIA CALCIO

Visti gli atti ufficiali, rilevato che;

- La società Signia Calcio si schierava in campo con soli 7 calciatori ;
- Nel corso dell'incontro si infortunava un dei predetti giocatori;
- Per effetto degli occorsi di cui sopra , la Società Signia Calcio al 10^o del 2^o tempo si veniva a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare , così come stabilito dal comma 2) dell'art. 73 delle N.O.I.F. e pertanto l'arbitro decideva di porre fine anticipatamente alla gara.

Letto quanto sopra negli atti di gara , osservato che la responsabilità dell'irregolare conclusione della gara va acritta a carico della Società Signia Calcio;

visto l'art.73 delle N.O.I.F., nonché l'art. 17 del C.G.S.

SI DECIDE

a) Di infliggere alla Società Signia Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-5 (MIGLIOR RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO.

VIVACE FURLANI 1922 - VIRTUS TORVAJANICA

Preso atto che la gara in oggetto non è stata disputata per assenza della Società Virtus Torvajonica

- rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti;
- considerato che la Società Virtus Torvajonica ha rinunciato per la quarta volta a disputare gare del Campionato di appartenenza;

Visto l'art. 53 delle N.O.I.F.

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società Virtus Torvajonica la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3

b) di considerare la Società Virtus Torvajonica esclusa dal Campionato di competenza

C) che le squadre che avrebbero dovuto incontrare la menzionata Società osserveranno un turno di riposo;

d) di comminare alla stessa Società Virtus Torvajonica l'ammenda prevista per l'esclusione dal Campionato fissata in Euro 1.000,00

e) tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore della Società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 GRIFO ACADEMY

Perchè propri tesserati non identificati al termine della gara, venivano a vie di fatto con tesserati avversari.

Euro 100,00 VIRTUS OLYMPIA ROMA SB

Perchè propri tesserati non identificati, al termine della gara venivano a vie di fatto con tesserati avversari.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/ 6/2019**

CAPONE GIANLUCA (GRIFO ACADEMY)

Perchè al termine della gara unitamente ad altri tesserati non identificati veniva a vie di fatto con tesserati avversari.

RONCONI SANDRO (SANTA MARIA DELLE MOLE)

Allontanato perchè nel protestare nei confronti dell'arbitro gli rivolgeva frasi offensive.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

PACIFICI MARCO (VIRTUS OLYMPIA ROMA SB)

Perchè al termine della gara unitamente ad altri tesserati non identificati, veniva a vie di fatto con tesserati avversari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

GIOVANNINI MANUEL (SPORTING GENZANO)

Espulso per cumulo di ammonizioni alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al direttore di gara e lo spintonava leggermente.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MISANTONI ENRICO (CESANO)
ANGELONI SIMONE (REAL ROCCA DI PAPA)
RONCONI DANILLO (SANTA MARIA DELLE MOLE)

LUZI LORENZO (PRIMA PORTA SAXA RUBRA)
ARMENI FILIPPO (SANTA MARIA DELLE MOLE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PRIMANGELI SIMONE (ATLETICO MONTEPORZIO)
OPRE SAMUELE (POL. S.ANGELO ROMANO)
ROSI MANUEL (REAL AURELIO)
GAGLIAZZO FEDERICO (SPES 1908)

DOBROVICH BRUNO (OSTIANTICA CALCIO 1926)
GIUBILEI MARIO (PRO MARCELLINA)
SINIBALDI LORENZO (SANTA MARIA DELLE MOLE)
MASSOTTI ADRIANO (SPORTING GENZANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA**

GIACOMETTI MASSIMILIANO (VIRTUS OLYMPIA ROMA SB)

Perchè al termine della gara unitamente ad altri tesserati non identificati veniva a vie di fatto con tesserati avversari.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI MARCELLO MANUEL (FIDENE)
FARROTTI LUCA (REAL ROCCA DI PAPA)

PELLICCIONI SIMONE (PRIMA PORTA SAXA RUBRA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CESARE LORENZO	(ALBULA)	CENTIONI SIMONE	(ATLETICO MONTEPORZIO)
FIASCHETTI DANIELE	(ATLETICO MORENA S.R.L.)	BRECCIA DAVIDE	(CESANO)
CARIELLO VALERIO	(INDOMITA POMEZIA A.S.D.)	FABBRI MATTEO	(LA RUSTICA)
MANTELLI SIMONE	(LA RUSTICA)	DI DONNA ANDREA	(MIDEPORTE COLLE SALARIO)
BRUNO DOMENICO	(PRIMA PORTA SAXA RUBRA)	MASCOLO NICOLO	(PRIMA PORTA SAXA RUBRA)
ROTATORI GIACOMO MARIA	(PRIMA PORTA SAXA RUBRA)	PINTO TOMMASO	(S.FRANCESCA CABRINI 98)
NASTASI GABRIEL	(SETTEVILLE CASEROSSE)	BORELLO FEDERICO	(SPORTING GENZANO)
PISANI MICHAEL	(TEAM NUOVA FLORIDA 2005)	CALIZZA DANIELE	(VIRTUS OLYMPIA ROMA SB)
STANTE LUIGI	(VIS SUBIACO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FALASCA DAMIANO	(ATLETICA ROMA 6)	MILETTA GIUSEPPE	(CESANO)
MARRAZZI LUCA	(ROMA VIII A R.L.)	VERDECCHIA LEONARDO	(SPES 1908)
MARGIOTTA DAMIANO	(TEAM NUOVA FLORIDA 2005)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARDONE MARIO	(CASTELVERDE CALCIO ARL)	TORZULLI FRANCESCO	(FIDENE)
FUCCI CLAUDIO	(G. CASTELLO)	GALASSO THOMAS	(INDOMITA POMEZIA A.S.D.)
VINATTIERI NICKOLAS	(LA RUSTICA)	AGUILAR DE LA CRUZ JOHN JAIRO	(MAGNITUDO FCCG)
GIUGGIOLI GABRIELE	(MAGNITUDO FCCG)	DEMMA MANUEL	(OSTIANTICA CALCIO 1926)
BUSSI GIANMARCO	(PRO CALCIO CASTEL MADAMA)	CARASSAI WILLIAN JOSE	(ROCCA PRIORA CALCIO)
SACCHETTI RICCARDO	(ROCCA PRIORA CALCIO)	GALLO MARIO	(SANTA MARIA DELLE MOLE)
PANELLA MARCO	(SETTEVILLE CASEROSSE)	DELL AQUILA MARCO	(TEVERE ROMA)
PASQUALONI LUCA	(VIS SUBIACO)	CARPINETI RICCARDO	(PETRIANA)

GARE DEL 19/ 5/2019**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****NUOVA TOR SAPIENZA - VILLA ADRIANA**

Visti gli atti ufficiali , rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società VILLA ADRIANA

-Osservato che la Società predetta non ha preannunciato nè fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto l'art. 53 delle N.O.I.F.

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società Villa Adriana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè la penalizzazione di punto in classifica;

b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 100,00 (1° rinuncia)

Pubblicato in Roma il 23 Maggio 2019

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto